



Genitorialità adottiva: legislazione, desideri e nuove prospettive

Evoluzione normativa dell'istituto dell'adozione in Italia

avv. Elisa Vagnoli

EVOLUZIONE NORMATIVA = EVOLUZIONE CONCETTO DI ADOZIONE

dall'idea

(di matrice romanistica)

di un istituto giuridico che
rappresenta lo strumento per
permettere alla persona, di mezza
età e priva di figli legittimi, di
trasmettere il proprio nome ed il
proprio patrimonio

(**costituzione giuridica di una
discendenza**)



all'idea di un istituto
giuridico finalizzato
alla **protezione
dell'infanzia.**

EVOLUZIONE NORMATIVA

- Codice del 1865, disciplinava l'adozione, prevista soltanto per **adottandi maggiorenni** e sulla base di un accordo da omologare.
- R.D.L. 31.07.1919 N. 1357, fa riferimento ad **adottandi minori**, permettendo l'adozione degli **orfani rimasti tali a causa degli eventi bellici** del primo conflitto mondiale e **dei nati fuori dal matrimonio nello stesso periodo bellico**
- Legge 24.09.1940 n.1458, anche agli **orfani rimasti tali a causa degli eventi bellici** del secondo conflitto mondiale, furono estese le previsioni del RDL 1357/1919.

EVOLUZIONE NORMATIVA

- Codice Civile del 1942, non varia l'impianto di base delle previsioni del 1865.
- Legge 5.06.1967 n. 431, il legislatore incide in modo più significativo sul tessuto normativo del diritto di famiglia: nasce l'adozione "speciale", quale istituto giuridico per la protezione dei minori in stato di abbandono. Intento espresso dalla Legge fu quello di disciplinare tali situazioni in modo da **sciogliere il legame del minore con la famiglia di origine**, per consentire che venisse ricompreso in qualità di figlio nella famiglia adottiva.

LA NORMATIVA SULL'ADOZIONE OGGI

ADOZIONE NAZIONALE

Legge 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” tutt'oggi la norma di riferimento per il settore

- adozione piena e legittimante (diade adottato-famiglia adottante)
- cessazione dei rapporti (giuridici e di fatto) con la famiglia di origine

Legge 184/1983 integrata con le importanti modifiche intervenute con la Legge 28.02.2001 n.149 con la quale si evidenzia il "Diritto del minore ad una famiglia" adeguando il dettato normativo ai principi espressi dalla **Convenzione di Strasburgo** sull’adozione dei minori del 24 aprile 1967 (ratificata con Legge 357/1974) ed alla **Legge di riforma del diritto di famiglia 151/1975**.

- evoluzione giurisprudenziale: triangolo adottivo (famiglia di origine-minore-famiglia adottante)

TIPOLOGIE DI ADOZIONE

ADOZIONE NAZIONALE

ADOZIONE PIENA O LEGITTIMANTE

Giurisprudenza: ADOZIONE APERTA (rapporti di fatto con famiglia di origine)

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (ART. 44 L. 184/1983)

Giurisprudenza: ADOZIONE MITE (rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine)

LA NORMATIVA SULL'ADOZIONE OGGI

ADOZIONE INTERNAZIONALE

Legge 13 dicembre 1998 n. 476 in tema di **adozione di minori stranieri**, mediante la quale si ratifica la **Convenzione dell'Aja del 1993** in merito alla protezione dei minori ed alla cooperazione tra paesi in materia di adozione internazionale. La normativa, tra l'altro, istituisce un organismo nazionale di riferimento e controllo delle adozioni internazionali, la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) al fine di stroncare il traffico di bambini.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO: LA CRC

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989), ratificata con L. 176/1991

Riconosce nel **Preambolo** la **famiglia** quale “unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo all’interno nella collettività”.

Art. 7 - Il fanciullo .. ha diritto ... nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

Art. 8 - Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare ... le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO: LA CRC

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989)

Art . 9 - Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano ... che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo... {... } Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO: LA CRC

PROTEZIONE SOSTITUTIVA DEI MINORI PRIVATI DALL'AMBIENTE FAMILIARE: per garantire la piena attuazione dei diritti previsti dalla Convenzione.

L'art. 20 CRC:

1. **Ogni fanciullo** il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che **non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali** dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una **protezione sostitutiva**, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale **protezione sostitutiva** può in particolare concretizzarsi per mezzo **dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia...**".

PRINCIPI DI RIFERIMENTO: LA CEDU

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

(Consiglio d'Europa 1950 - entrata in vigore in Italia nel 1955)

ARTICOLO 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

- 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.**
- 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.**

PRINCIPI DI RIFERIMENTO: LA COSTITUZIONE

ART 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana

PRINCIPI DI RIFERIMENTO: LA COSTITUZIONE

ART. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. **Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.**

ART. 31 - La **Repubblica agevola** con misure economiche e altre provvidenze la **formazione della famiglia** e l'adempimento dei compiti relativi... **Protegge** la maternità, **l'infanzia** e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32. La Repubblica **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO:

Legge 184/1983 come modificata dalla Legge 149/2001

ART. 1 DEL TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. {...} I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO:

Legge 184/1983 come modificata dalla Legge 149/2001

ART. 1 DEL TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

AFFIDO ED ADOZIONE HANNO CARATTERE SUSSIDIARIO

PRINCIPI DI RIFERIMENTO:

Legge 184/1983 come modificata dalla Legge 149/2001

Individua i presupposti per l'attuazione del diritto di ogni bambino e bambina ad una famiglia, prioritariamente alla propria, e assegna allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire alla persona di età minore di essere educata nella propria famiglia.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO ANCHE PER ADOZIONE INTERNAZIONALE

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Aja, 29 May 1983)
ratificata con L. 476/1998

Diritto del minore a vivere nella **propria famiglia e nel proprio Paese** d'origine, salvo possibilità di adozione internazionale ove ciò non sia realizzabile.

ADOZIONE = EXTREMA RATIO

L'adozione costituisce un **rimedio estremo** cui fare ricorso qualora la famiglia di origine, **ancorché supportata attraverso gli interventi predisposti dal Servizio**, non offre al minore adeguate cure ed affetto indispensabili per il suo sviluppo e dunque il minore sia, concretamente, in STATO DI ABBANDONO MATERIALE E MORALE

L'adozione non è finalizzata ad assicurare al minore le migliori condizioni di vita possibili, ma costituisce una extrema ratio (Corte di Cass. Sentenze N.1476/2021; 13435/2016; 23979/2015; 11757/2014; 15011/2006).

ALLONTANAMENTO DALLA FAMIGLIA

AFFIDAMENTO DEL MINORE (Art. 2)

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

ALLONTANAMENTO DALLA FAMIGLIA

AFFIDAMENTO DEL MINORE (Art. 2)

L'affidamento familiare deve essere realizzato nei confronti dei minori nei casi in cui non sia praticabile, anche temporaneamente, un supporto alla famiglia d'origine tale da consentire la permanenza del minore e non sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

ALLONTANAMENTO DALLA FAMIGLIA

In base ai principi sopra ricordati:

- non bastano generiche carenze educative, difficoltà economiche, abitudini di vita non ordinate, anomalie non gravi del carattere o della personalità del genitore.
- è necessario che il comportamento dei genitori **nonostante gli interventi predisposti a supporto della famiglia** abbia ricadute tali da minacciare o **pregiudicare il prevalente interesse del minore** ad un adeguato inserimento nel contesto sociale e ad una crescita sana ed equilibrata.

LO STATO DI ABBANDONO DEL MINORE

LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ (ART. 8)

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, **i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.**
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 **rifutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali** e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' (art. 10)

APERTURA PROCEDIMENTO relativo all'accertamento dello stato di abbandono del minore avanti al Tribunale per i minorenni:

- possono essere disposte, **tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti** sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive **ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.**

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' (art. 10 e 12)

DURANTE IL PROCEDIMENTO relativo allo stato di abbandono del minore avanti al Tribunale per i minorenni:

- può essere disposto, in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo, **ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore.**
- possono essere impartite ai genitori o ai parenti **prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore,** stabilendo periodici accertamenti da eseguirsi avvalendosi anche dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' (art. 11)

Quando le indagini evidenziano:

- decesso genitori e mancanza di parenti entro il quarto grado (che abbiano rapporti significativi con il minore)
- non risulta esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PROVVEDE DIRETTAMENTE
A DICHIARARE LO STATO DI ADOTTABILITA'

salvo i casi in cui siano presentate istanze di adozione “in casi particolari” ex art. 44 o qualora il genitore naturale richieda la sospensione della procedura ed un termine per il riconoscimento del figlio

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA': CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (ART. 14-15-16)

Art. 14 - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO: quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore.

Art. 15 - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA': quando risulta **la situazione di abbandono in quanto:** a) i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo; b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

Art. 16 - STATO DI NON LUOGO A PROVVEDERE qualora non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità del minore.

AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E ADOZIONE

IL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE E' UN PROCEDIMENTO DIVERSO ED ULTERIORE RISPETTO A QUELLO INERENTE LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' DEL MINORE

Il tribunale per i minorenni individua tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione - e sono risultate idonee - quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore e dispone **l'affidamento preadottivo del minore dichiarato in stato di adottabilità.**

AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E ADOZIONE

REVOCA AFFIDAMENTO PREADOTTIVO (art. 23)

- quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. {...} Il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore.

PRESUPPOSTI DELL'ADOZIONE (art. 7)

- l'adozione (*piena e legittimante*) è consentita a favore dei minori **dichiarati in stato di adottabilità.**
- il minore che ha compiuto gli anni quattordici non può essere **adottato se non presta personalmente il proprio consenso.**
- se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

ADOZIONE (art. 25)

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, **provvede con sentenza decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.**

EFFETTI DELL'ADOZIONE (LEGITTIMANTE)

Art. 27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

...come se l'adozione costituisse un processo di nuova nascita dell'adottato (concezione originaria Legge 184/1983)...

MA

con il tempo è **progressivamente sfumata la rigidità del dettato normativo** e già con la Legge 149/2001 si prevede che **i genitori adottivi debbano informare il minore della sua adozione e che l'adottato abbia la possibilità di ottenere l'accesso alle informazioni sulle proprie origini...**

ADOZIONE APERTA

Nell'ambito dell'adozione piena e legittimante:

- dottrina e giurisprudenza affrontano il tema del **rapporto tra il minore adottato e la famiglia di origine**, conferendo valore al fatto che, in alcuni casi, **l'interesse del minore adottato può richiedere di mantenere rapporti con essa** (perfino soltanto con alcuni dei suoi membri in particolare) e che, in determinate ipotesi, anche la reciproca conoscenza e frequentazione della famiglia di origine e di quella adottiva può rappresentare per il minore un importante elemento di crescita.

ADOZIONE APERTA

- Si è giunti a negare che con l'adozione debbano venir meno tutti i **rapporti di fatto tra il minore e la famiglia di origine**, ammettendo l'opportunità nell'interesse del minore stesso che, in determinati casi, siano invece mantenuti.
- **non sussiste una previsione normativa** di riforma ed il carattere “aperto” dell'adozione non è imposto giudizialmente
- ciò che rileva è la comprensione da parte della famiglia adottiva del concreto interesse del minore nel coltivare eventuali relazioni con la famiglia di origine, con i modi ed i tempi ritenuti più idonei.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (art. 44)

In alcune situazioni “particolari” i minori possono essere adottati anche quando non sussiste la dichiarazione dello stato di adottabilità.

- a) da parenti del minore o persone a lui legate da preesistente rapporto stabile e duraturo, **quando il minore sia orfano di padre e di madre;**
- b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia **figlio anche adottivo dell'altro coniuge;**
- c) quando il minore si trovi nelle **condizioni** indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
- d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (art. 44)

- funzione solidaristica: consentire al minore di inserirsi in un ambiente familiare cui è già affettivamente legato
- non è necessario il requisito dello stato di abbandono
- non sono richiesti per gli adottanti i requisiti dell'adozione piena
- non ha effetti legittimanti (non c'è una recisione netta del rapporto giuridico con la famiglia di origine).

CONSEGUENZE DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Status del figlio

- Assume il cognome dell'adottante, antepoendolo al proprio
- Acquisisce lo stato di figlio adottivo (con diritto ad essere mantenuto/istruito/educato dall'adottante - perdita responsabilità genitoriale da parte della famiglia di origine)
- Non nascono legami di parentela con la famiglia del genitore adottivo (ma nascono impedimenti matrimoniali)
- Riceve diritti di successione del genitore e non anche viceversa
- Conserva diritti e doveri nei confronti della famiglia di origine

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 44 lett d). Adozione in caso di impossibilità di affidamento preadottivo

Il caso del minore che si trova in stato di adottabilità e non riesce, per cause diverse, ad essere affidato - l'impossibilità di procedere all'adozione deve dipendere da una condizione di fatto o di diritto del minore.

(es.: non è reperibile una coppia idonea/minore "difficile"/è pregiudizievole allontanare il minore dalla famiglia in cui è inserito a titolo di affidamento familiare)

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: L'ADOZIONE MITE

- si fonda sul mantenimento di rapporti non solo di fatto ma anche giuridici tra il minore e la famiglia di origine, in base ad una reinterpretazione dottrinale e giurisprudenziale dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 lett.d) per “impossibilità di affidamento preadottivo”.

- nasce dall'interpretazione giurisprudenziale, **a partire da una pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Bari del 2003**, in riferimento a **situazioni di semiabbandono permanente** (permanenti privazioni di un ambiente familiare idoneo alla crescita senza però la sussistenza dello stato di abbandono) o anche a situazioni di **abbandono ciclico** (frequente nei casi di figli di genitori affetti da dipendenze) in cui il minore ha bisogno di una collocazione stabile in altra famiglia ma anche di mantenere il legame con quella di origine.

PROBLEMATICHE DEL PERCORSO ADOTTIVO - IL GIUSTO INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI: GLI ORIENTAMENTI CEDU

Particolarmente rilevante la sentenza della Corte EDU Zhou c. Italia **21.01.2014**, con la quale lo Stato Italiano è stato condannato, perché le autorità giudiziarie intervenute nel caso non hanno valutato il ricorso a strumenti di tutela del minore che non implicassero la rottura completa della sua relazione con la madre naturale, tra i quali appunto *in primis* l'adozione mite, dalla Corte espressamente menzionata.

La sentenza effettua una sorta di inversione del rapporto tra regola generale (cessazione rapporto con famiglia origine) ed eccezione (mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine), indicando la necessità, in ogni caso di adozione, di una valutazione dell'opportunità nell'interesse del minore, di mantenere rapporti giuridici con la famiglia di origine, conferendo valore all'adozione piena solo ai casi di violenza acclarata e conclamata.

PROBLEMATICHE DEL PERCORSO ADOTTIVO - IL GIUSTO INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI: GLI ORIENTAMENTI CEDU

L'art. 8 della CEDU pone a carico dello Stato obblighi inerenti il rispetto effettivo della vita familiare, dunque **laddove si dimostrata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve agire in modo tale di consentire a tale legame di svilupparsi**, adottando ogni misura adeguata a riunire genitori e figlio (Corte EDU 12.02.2019 Minervino e Trausi c.Italia; 13.10.2015 S.H. c. Italia)

GIURISPRUDENZA CEDU

- sottrarre un bambino alla sua famiglia d'origine per darlo in adozione è un'ingerenza pesantissima nella vita familiare (ART. 8 Cedu), **giustificata solo da situazioni di estrema e irrimediabile gravità per il minore coinvolto.**
- decisivo appare il **principio di proporzionalità**: la misura di allontanare il bambino dalla sua famiglia e di darlo in adozione è di una gravità talmente alta, che può essere decisa legittimamente (cioè in maniera rispettosa della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza della relativa Corte) **soltanto in casi in cui non vi sia nessun'altra possibilità di garantire il suo benessere in modo sufficiente.**

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(SENTENZA 3643/2020)

(...) nel nostro ordinamento convivono modelli di adozione fondati sulla radicale recisione del rapporto con i genitori biologici con altri che escludono la ricorrenza di tale requisito. La pluralità di forme di genitorialità adottiva volute dal legislatore e l'intervento interpretativo compiuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 12692/2016; S.U. 12193/2019) sulla ipotesi normativa contenuta nella lettera d) dell'art. 44 l. n. 184 del 1983 [*adozione in casi particolari*] in modo da valorizzarne la natura di ipotesi residuale ed aperta, consentono di adeguare il nostro sistema legislativo della filiazione adottiva con le rilevanti indicazioni provenienti dalla giurisprudenza EDU. (...)

CORTE DI CASSAZIONE - ORIENTATA DELLE SENTENZE CEDU

- giurisprudenza sta ridisegnando il **concetto di stato di abbandono** cui consegue l'adozione.
- **gli elementi fattuali** che possono integrare lo stato di abbandono **devono risultare in modo chiaro e persuasivo nella motivazione delle sentenze.**
- la **dichiarazione di adottabilità** dev'essere fondata su **ragioni molto gravi e ancora attuali** al momento in cui viene decisa (la valutazione dev'essere costantemente aggiornata e lo stato di abbandono deve sussistere anche al momento della decisione in appello).

CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA 20954/2018)

- viene ribadito il principio secondo il quale è **necessario primariamente garantire tutto il sostegno necessario alla famiglia di origine.**
- **l'adottabilità non può essere dichiarata se non è accertato che il servizio sociale ha adeguatamente aiutato, sostenuto la famiglia, al fine di permetterle di tenere con sé il bambino e di continuare ad allevarlo in una situazione che non pregiudichi la soddisfazione dei suoi bisogni affettivi e materiali.**

LINEE GUIDA NAZIONALI

Linee guida relative all'accoglienza eterofamiliare dei minori, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 18 dicembre 2009 con risoluzione A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010.

Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 25 ottobre 2012.

Le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per bambini e ragazzi, approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 14 dicembre 2017.

Le Linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 21 dicembre 2017.

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.)

- nasce nel 2010 ed è il risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Università di Padova, le 10 Città italiane riservatarie del fondo della Legge 285/1997, i servizi sociali e di protezione e tutela minori (cooperative del privato sociale, scuole, aziende sanitarie locali).
- **finalità:** innovare le pratiche di intervento per le famiglie “**negligenti**” al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine.
- **obiettivo: aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il mandato della legge 149/2001.**
- **propone linee d’azione innovative**, basate sulla **contaminazione fra la tutela dei “minori” ed il sostegno alla genitorialità**, per rispondere ai bisogni di bambini e famiglie vulnerabili e spezzare il circolo dello svantaggio sociale.

LINEE GUIDA REGIONALI

La Regione Toscana, con **deliberazione di Giunta Regionale 10.04.2017 n. 374** ha approvato gli *Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio educativi, ai sensi dell'art.53, comma 2, lett. e) Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 approvati con la deliberazione di Giunta regionale 139/2006, come riportata nell'allegato "A" e integrati nell'allegato "B"*

La Regione Toscana, con **deliberazione di Giunta Regionale 27.12.2016 n. 1369**, ha approvato le *Indicazioni metodologiche in materia di interventi di sostegno nell'adozione nazionale ed internazionale, per le fasi dell'attesa, dell'affidamento preadottivo e del post-adozione.*